

**Responsabilit  patrimoniale - cause di prelazione - pegno di beni mobili - costituzione del diritto - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19505 del 16/07/2024**

Pegno di bene mobile produttivo - Consegna ad un terzo nominato custode - Utilizzo del bene da parte del debitore - Ammissibilit  - Modalit  di attuazione - Pegno non possessorio ex art. 1 del d.l. n. 59 del 2016 - Differenze.

In tema di diritti reali di garanzia, la concessione in pegno di un bene produttivo mediante consegna ad un terzo nominato custode non preclude al debitore di poterne fare uso, attraverso un titolo negoziale che gli attribuisca, in virt  di quanto previamente pattuito tra le parti, la detenzione della cosa, trattandosi di una modalit  di attuazione del pegno possessorio, non assimilabile al pegno non possessorio, introdotto dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 59 del 2016, conv. dalla l. n. 119 del 2016, che invece si caratterizza per l'assenza di spossessamento, cui   sostituita la pubblicit  iscrizionale in un apposito registro informatizzato costituito presso l'agenzia delle entrate.